

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Prot.n. 10
Data 02 FEB. 2017

N. 03 del 31.01.2017


**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO
LEGGE N. 193 DEL 2016.**

=====
L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **TRENTUNO** del mese di **GENNAIO** alle ore **09.10**
nel Suo Ufficio presso la Sede Municipale

IL DOTT. ROBERTO AMANTEA

nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Castel San Giorgio,
a seguito della sospensione del Consiglio Comunale, con DPR del 09.06.2016

con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino.



**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 03 DEL 31/01/2017**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO
LEGGE N. 193 DEL 2016.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:

- il decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, recante: «*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*», all'art. 6, ha disciplinato la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, detta anche – per semplicità – “rottamazione delle cartelle Equitalia”, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” dello stesso decreto legge, ha previsto la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- il Comune di Castel san Giorgio, a seguito di pubblico incanto, con contratto Rep. 317 del 09.05.2016, ha affidato il servizio di supporto al recupero evasione TARSU-TARES-TARI e ICI/IMU, alla SO.G.E.T. Spa, anche attraverso procedimento di ingiunzione;
- la predetta Società, per l'adempimento degli obblighi contrattuali, a partire dal 2016, ha proceduto all'emissione delle ingiunzioni di pagamento relativamente ai tributi locali non pagati e divenuti esigibili;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

CONSIDERATO CHE:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di abbattere i costi amministrativi e di eventuali contenziosi, sia per il debitore,

considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.


- **RITENUTO** di approvare la definizione agevolata delle sole entrate tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati nell'anno 2016.
- **VISTO** l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.
- **RITENUTO** di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.
- **VISTO** lo schema di proposta predisposto dal Funzionario Responsabile del Settore 1;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs legge 267/2000 dal Responsabile del Settore n. 1 e del Segretario Generale.

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Infine, stante l'urgenza di provvedere, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000



COMUNE CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA
NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO**

*APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE n. ... del*

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, così come convertito dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nell'anno 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, apposta istanza entro il 31 marzo 2017. Ai fini del rispetto del termine di cui al presente comma farà fede la data di protocollo, ovvero, la ricevuta di consegna PEC.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di cinque rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento, reperibile anche presso l'Ente.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune, comunica entro il **30 giugno 2017** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
- versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 (70% del dovuto) e aprile 2018 (30% del dovuto);
- versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio (35% del dovuto) e novembre 2017 (35% del dovuto) ed entro il mese di aprile 2018 (30% del dovuto);
- versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio (35 % del dovuto) e novembre 2017 (35 % del dovuto) ed entro i mesi di aprile 2018 (15 % del dovuto) e settembre 2018 (15 % del dovuto);
- versamento in cinque rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 (24% del dovuto), settembre 2017 (23% del dovuto), novembre 2017 (23% del dovuto), aprile 2018 (15% del dovuto) e settembre 2018 (15% del dovuto).

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento generale sulle entrate, ovvero, il tasso d'interesse legale eventualmente maggiorato fino ad un massimo tre punti percentuali.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

5. l'adesione si considera pienamente attivata solo a seguito del pagamento della somma dovuta, ovvero, nel caso di rateizzo, a seguito del pagamento della prima rata.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti dovuti entro il 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato su apposito conto corrente indicato dall'Ente in sede di accoglimento dell'istanza di definizione.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata

istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 9 – Esclusioni

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-ter del D.L. 193/2016, così come convertito con la Legge 225/2016, si intendono integralmente richiamate le ipotesi di esclusione dalla definizione agevolata indicate nel comma 10 dell'art. 6 dello stesso decreto.

Articolo 10 – Pubblicità

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Comune provvederà a dare notizia mediante pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale.

Articolo 11 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia all'art. 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, così come convertito dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225.

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

Parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 sulla proposta di deliberazione della DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO C.C. avente ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016.

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLg.vo n° 267/2000:
SEGRETERIA GENERALE

Visto, parere favorevole espresso in data 31.01.2017

Il Funzionario
Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino



Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs n. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
SETTORE N. 1 RAGIONERIA-FINANZE

Visto, parere favorevole espresso in data 27.01.2017

Il Ragioniere
Dot. Angelo Grimaldi



D.C.S.C. N° 03 DEL 31.01.2017

LETTO E SOTTOSCRITTO
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. ROBERTO AMANTEA



LETTO E SOTTOSCRITTO
IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio il 02 FEB. 2017

Publicata all'Albo Pretorio il _____

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

giorno festivo o di mercato e contro di essa sono state presentate opposizioni.

Castel San Giorgio li, 02 FEB. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO



Castel San Giorgio li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva:

- ◆ ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

Castel San Giorgio li, 02 FEB. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO